DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1979

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno dei Paesi Bassi in conformità della direttiva 72/159/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(79/429/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 26 febbraio 1979, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo dei Paesi Bassi ha notificato, per il 1979, la determinazione del reddito comparabile ai sensi dell'articolo 4 della succitata direttiva ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della disposizione notificata, se la regolamentazione vigente nei Paesi Bassi per l'applicazione della citata direttiva 72/159/CEE soddisfi tuttora ai presupposti per una partecipazione finaziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la determinazione, per il 1979, del reddito comparabile soddisfa alle condizioni della direttiva 72/159/CEE, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Vista la determinazione, per il 1979, del reddito comparabile, le disposizioni vigenti nei Paesi Bassi ai fini dell'applicazione della direttiva 72/159/CEE rispondono ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva succitata.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.